

Committente:

LICEO “ANDREA MAFFEI”

Viale Lutti n° 7 – 38066 Riva del Garda

Appalto

Manutenzione assistenza impianti elevazione

**Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze**

Art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.



Data documento

1. INDICE

1. INDICE	2
2. PREMESSA	3
3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO	6
4. CLAUSOLE CONTRATTUALI	7
5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE	11
5.1 Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito	11
5.2 Antincendio, piano di evacuazione	11
5.3 Primo soccorso	13
5.4 Informazione e formazione	13
5.5 Impianti elettrici ed impiantistica in genere	13
5.6 Segnaletica di sicurezza	13
5.7 Microclima	13
5.8 Prodotti chimici	13
5.9 Macchine	13
5.10 Vetrate	13
5.11 Laboratori	14
5.12 Divieto di fumare ed utilizzo di fiamme libere	14
5.13 Rumore	14
5.14 Transito di automezzi	14
5.15 Informazione e formazione	14
6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	15
7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	19
8. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO	28
9. LAVORATORI DELL'APPALTATORE	30
10. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE	31
11. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE	32
12. VALIDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE	33
13. VERBALE DI COORDINAMENTO	34
14. SPAZIO PER AGGIORNAMENTI/ADEGUAMENTI DEL DUVRI	35

2. PREMESSA

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. per i lavori oggetto dell'appalto.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene l'indicazione delle possibili interferenze che possono verificarsi nello svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto e le relative misure di prevenzione adottate per eliminare le interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto di cui fa parte integrante ed è messo a disposizione, per richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti.

Nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze non sono indicati i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice chiamata a svolgere i lavori oggetto dell'appalto. Per quanto non altrimenti specificato nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, il Datore di Lavoro committente e l'appaltatore, si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed alle norme di buona tecnica.

Il Datore di Lavoro committente mette a disposizione dell'impresa appaltatrice il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. Parimenti, l'impresa appaltatrice mette a disposizione del Datore di Lavoro committente il suo documento di valutazione dei rischi ed, eventualmente, il suo Piano Operativo di Sicurezza, al fine di rendere possibile ogni azione di prevenzione e protezione dei rischi.

Si ricordano di seguito i disposti dell'art 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

Art. 26

(Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione)

1. *Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:*
 - a) *verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:*
 - 1) *acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;*
 - 2) *acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;*
 - b) *fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.*
2. *Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:*
 - a) *cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;*
 - b) *coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.*

3. *Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, **elaborando un unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.*
- 3-bis. *Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.*
- 3-ter. *Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.*
4. *Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.*
5. *Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.*
6. *Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.*

7. *Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.*
8. *Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.*

Per completezza si riporta anche l'Allegato XI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. nel quale sono indicati i rischi particolari che se presenti richiedono la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze indipendentemente dalla durata dei lavori:

Allegato XI

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori

1. *Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.*
2. *Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.*
3. *Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.*
4. *Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.*
5. *Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.*
6. *Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.*
7. *Lavori subacquei con respiratori.*
8. *Lavori in cassoni ad aria compressa.*
9. *Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.*
10. *Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.*

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è parte integrante del contratto d'appalto in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze rappresentano violazione delle norme contrattuali.

3. DATI IDENTIFICATIVI DELL'APPALTO

APPALTO:	_____
	<input checked="" type="checkbox"/> lavori
	<input type="checkbox"/> servizi
	<input type="checkbox"/> forniture
Importo	_____

COMMITTENTE:	Liceo "Andrea Maffei"
Indirizzo del committente	Via Lutti n° 7 – 38066 Riva del Garda
Datore di lavoro	Dott. ssa Antonia Zamboni
Tel.	0464 552316
Fax	0464 553511

APPALTATORE:	_____
Datore di lavoro	_____
Indirizzo dell'appaltatore	_____

L'appalto ha come oggetto la manutenzione periodica dell'ascensore. L'Appaltatore effettua le necessarie verifiche periodiche per garantire la funzionalità e l'efficienza dell'ascensore.

4. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Vale quanto di seguito indicato.

Osservanza di leggi e regolamenti

L'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori affidati dal Committente deve attenersi a tutte le norme di legge esistenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Dovranno inoltre essere rispettate anche le prescrizioni loro impartite dagli Organi di Controllo e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro del Committente.

L'Appaltatore è quindi responsabile dell'osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti e cautele antinfortunistiche e dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.

Obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti

Gli obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti sono stabiliti dall'art. 18 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:*
 - a) *nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;*
 - b) *designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;*
 - c) *nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;*
 - d) *fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;*
 - e) *prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - f) *richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;*
 - g) *inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;*
 - g-bis) *nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;*
 - h) *adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - i) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - l) *adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;*
 - m) *astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;*
 - n) *consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;*
 - o) *consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;*

- p) *elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il documento è consultato esclusivamente in azienda;*
 - q) *prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;*
 - r) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;*
 - s) *consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;*
 - t) *adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;*
 - u) *nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;*
 - v) *nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;*
 - z) *aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;*
 - aa) *comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;*
 - bb) *vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.*
- 1-bis. *L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4.*
2. *Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:*
- a) *la natura dei rischi;*
 - b) *l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;*
 - c) *la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;*
 - d) *i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;*
 - e) *i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.*
3. *Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.*

3-bis. *Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.*"

Obblighi dei preposti

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:*
 - a) *sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;*
 - b) *verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
 - c) *richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
 - d) *informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
 - e) *astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
 - f) *segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
 - g) *frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*

Obblighi dei lavoratori

Gli obblighi dei preposti sono stabiliti dall'art. 20 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.:

1. *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.*
2. *I lavoratori devono in particolare:*
 - a) *contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
 - b) *osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*
 - c) *utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*
 - d) *utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*
 - e) *segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*
 - f) *non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
 - g) *non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*
 - h) *partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*
 - i) *sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Si richiama altresì l'osservanza da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori a tutte le altre disposizioni ed obblighi indicati nel D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. ed a qualsiasi altro disposto legislativo che possa essere inerente i lavori oggetto dell'appalto.

Condizioni generali

Responsabilità Civile : l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi evento provocato direttamente o indirettamente nell'espletamento dei lavori affidati che abbiano causato danni a persone o cose nell'ambito dei luoghi di lavoro del Committente ed a tal fine, prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore deve stipulare polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni.

Assicurazioni INPS e INAIL : lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla data di svolgimento dei lavori oggetto dell'Appalto.

Subordinazione : durante l'effettuazione dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore sarà libera/o da vincoli di struttura e di subordinazione ma si dovrà comunque attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore con particolare riferimento alle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro ed ambientali;

Tessera di riconoscimento: ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., **i lavoratori dell'Appaltatore devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia**, contenente le generalità del lavoratore (nome, cognome e data di nascita) e l'indicazione del datore di lavoro (nome dell'azienda/ditta di appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Cooperazione e coordinamento : ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici propri dell'attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la cooperazione tra il Committente e l'Appaltatore.

Nello svolgimento degli incarichi affidati dal Committente, l'Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza di qualsiasi altra persona si trovi nei luoghi di lavoro del Committente.

Materiali di impiego : i materiali eventualmente utilizzati per la esecuzione dei lavori, portati presso la sede del Committente da parte dell'Appaltatore, dovranno essere accompagnati dalla relativa bolla di consegna su cui andranno evidenziati gli estremi dell'ordine.

Fonti di energia elettrica: per quanto riguarda le fonti di energia eventualmente necessarie per lo svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto, il Committente metterà a disposizione l'impianto elettrico dei luoghi di lavoro conforme alla normativa vigente: le eventuali derivazioni e le utenze collegate all'impianto dovranno essere parimenti a norma di legge e pertanto l'Appaltatore sarà responsabile di danni a persone o cose causate da inconvenienti verificatisi dal punto di erogazione al punto di impiego e nel punto di impiego stesso.

Osservanza della segnaletica di sicurezza: l'Appaltatore deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, di salvataggio, antincendio e alle norme di comportamento richiamate dagli appositi cartelli segnaletici affissi nei luoghi di lavoro del Committente.

Termine dei lavori: al termine dei lavori oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve provvedere affinché i luoghi di lavoro del Committente siano lasciati sgomberi da materiali o da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire pericolo per le persone ed inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.

Clausola risolutiva espressa: In caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni generali di appalto ovvero per grave motivo imputabile a colpa dell'Appaltatore, il Committente si riserva di annullare, senza alcun preavviso, il contratto relativo al lavoro commissionato.

5. POSSIBILI RISCHI NEI LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Il Liceo "Andrea Maffei" ha sede principale in un edificio sito in viale Francesca Alberti Lutti a Riva del Garda e succursale in una sede ricavata nell'ex ospedale civile a Riva del Garda. Entrambi gli edifici sono classificati come attività a rischio di incendio **MEDIO**. All'interno degli edifici scolastici si può trovare in contemporanea al massimo il seguente numero di persone:

- sede di viale Lutti nr. 630 persone al massimo presenti in contemporanea;
- succursale sita presso l'ex ospedale civile nr. 310 persone al massimo presenti in contemporanea.

Nella segreteria del Liceo "Andrea Maffei", sita in viale Lutti n° 32 a Riva del Garda, si può prendere visione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 626/1994 e ss.mm., del documento di valutazione dei rischi di incendio in accordo agli artt. 2, 3 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e ss.mm. e del piano di emergenza.

Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza ed igiene del lavoro che si rendessero necessarie nel corso dell'espletamento dei lavori oggetto dell'appalto, eventualmente, non contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

Di seguito si elencano i principali aspetti di sicurezza di carattere generale da tenere presenti durante la permanenza all'interno della sede del Committente, rimandando anche alla presa visione della documentazione suddetta per una esauriente e dettagliata informazione.

5.1 Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito

- In tutti gli edifici le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
- Sono segnalate tutte le vie di fuga e le uscite di emergenza mediante appositi cartelli di sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di corrente elettrica, sono servite da luci di emergenza.
- La lunghezza dei percorsi di fuga non è mai tale da superare il minuto di percorrenza per raggiungere l'esterno degli edifici.
- Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti.
- Tutti gli edifici sono completamente sbarrierati, pertanto accessibili anche ai disabili.
- Fare attenzione a non scivolare, i pavimenti potrebbero essere scivolosi.
- Porre particolare attenzione alla presenza di alunni ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.

5.2 Antincendio, piano di evacuazione

- In vari punti degli edifici sono installati a muro degli estintori e degli idranti. Gli estintori e gli idranti sono opportunamente segnalati e verificati ogni sei mesi da ditta specializzata.
- In ogni edificio scolastico vengono mantenuti in efficienza i presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) conformi a quanto stabilito dalla normativa. L'ubicazione dei presidi sanitari è opportunamente segnalata.
- In prossimità delle postazioni telefoniche sono esposti i numeri telefonici dei principali servizi di emergenza.
- Ogni edificio scolastico è dotato di un sistema di allarme.
- È stato redatto il piano di emergenza per la sola sede di via Lutti, mentre è in corso la redazione del piano di emergenza anche per la succursale.
- Nella sede di via Lutti, a parete, sono affisse le planimetrie dell'edificio con indicate:
 - le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree ed alle vie di esodo;
 - il percorso di fuga da seguire in caso di emergenza;
 - il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;

- l'ubicazione degli allarmi;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica ed i dispositivi di intercettazione dei fluidi combustibili;
- l'ubicazione del punto di raccolta nel quale confluire in caso di emergenza.
- Su ognuna delle suddette planimetrie sono indicate le principali norme comportamentali da rispettare in caso di emergenza. In particolare si ricorda che in caso di incendio, sia per la sede di via Lutti, sia per la succursale valgono le seguenti indicazioni:
 - mantenere la calma;
 - interrompere immediatamente ogni attività;
 - lasciare tutto come si trova senza raccogliere nulla se non lo stretto necessario;
 - abbandonare immediatamente, ordinatamente e con calma il locale in cui ci si trova seguendo senza correre il percorso di esodo;
 - non urtare e non spingere le altre persone;
 - non tornare indietro per nessun motivo e non prendere iniziative personali;
 - durante la fuga non cercare le altre persone;
 - chiudere bene le porte dopo il passaggio;
 - seguire sempre le indicazioni dei cartelli verdi che portano alle uscite e portarsi al punto di raccolta seguendo senza correre il percorso di esodo segnalato o il percorso alternativo indicato dagli addetti alla gestione dell'emergenza;
 - non usare l'ascensore;
 - se l'incendio si è sviluppato in un altro locale e il fumo rende impraticabili i corridoi o le scale chiudere bene la porta e cercare di sigillare le fessure con panni, possibilmente bagnati;
 - aprire le finestre, e senza esporsi troppo, chiedere soccorso;
 - se il fumo è penetrato nella stanza filtrare l'aria attraverso un fazzoletto, meglio se bagnato, e sdraiarsi sul pavimento (il fumo tende a salire verso l'alto);
 - se qualche persona si trovasse con gli abiti incendiati, mai e per nessun motivo deve correre perché l'aria alimenterebbe il fuoco. In questi casi cercare di soffocare le fiamme coprendole con una coperta o con degli indumenti;
 - non aprire le porte delle stanze dalle quali esce fumo, perché l'aria che si immette improvvisamente nel locale potrebbe alimentare una fiammata pericolosa ed anche di notevole dimensione.
 - se il locale è invaso dal fumo procedere strisciando sul pavimento o andando a carponi, proteggendosi le vie respiratorie con un fazzoletto possibilmente bagnato;
 - al punto di raccolta attendere che il personale incaricato del controllo della presenza abbia verificato la situazione fornendo eventuali indicazioni su feriti e dispersi;
 - attendere presso il punto di raccolta l'arrivo dei Vigili del Fuoco
 - non intralciare le operazioni di soccorso;
 - rientrare nell'edificio solamente quando i Vigili del Fuoco ne hanno dato indicazione.
- In caso di terremoto le norme comportamentali da rispettare sono:
 - mantenere la calma;
 - non precipitarsi fuori;
 - restare nel locale dove ci si trova e ripararsi sotto l'architrave di una porta o vicino a muri portanti, lontano da oggetti che possono cadere (lampade, armadi, scaffali, ecc.);
 - se ci si trova all'aperto, allontanarsi dagli edifici cercando un posto dove non ci sia nulla sopra di sé, evitando di avvicinarsi ad eventuali animali;
 - dopo la scossa sismica abbandonare l'edificio seguendo le procedure di evacuazione descritte per l'incendio.
- Il sistema per dare l'allarme è costituito da pulsanti ad attivazione manuale posti in vari punti degli edifici ed adeguatamente segnalati. All'attivazione dei singoli pulsanti, viene dato il segnale di allarme costituito da una sirena chiaramente udibile in ogni edificio.

- In ogni edificio scolastico sono stati nominati ed hanno ricevuto adeguata formazione, i lavoratori addetti alle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, all'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, al pronto soccorso ed alla gestione dell'emergenza. Su richiesta dell'Appaltatore saranno comunicati i nominativi dei suddetti lavoratori.
- Durante la permanenza all'interno degli edifici scolastici è fatto divieto di ostacolare il passaggio lungo vie di fuga, corridoi, uscite di emergenza e quant'altro sia necessario percorrere in caso di emergenza per abbandonare l'edificio.
- È fatto divieto di ostruire l'accesso a dispositivi antincendio (estintori, ecc.) rendendoli non raggiungibili o non visibili mediante il deposito di fronte ad essi di materiali vari, ecc.

5. 3 Primo soccorso

- In tutti gli edifici scolastici sono presenti dei pacchetti di medicazione contenenti i presidi sanitari previsti per legge. L'utilizzo dei suddetti pacchetti di medicazione deve essere concordato preventivamente con la Direzione.

5. 4 Informazione e formazione

- In tutti gli edifici scolastici sono stati nominati i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, al primo soccorso ed alla rapida evacuazione. Gli addetti hanno ricevuto un'adeguata formazione.
- Tutti i lavoratori dipendenti sono stati informati in merito alle problematiche della sicurezza e dell'igiene del lavoro.

5. 5 Impianti elettrici ed impiantistica in genere

- L'utilizzo delle utenze elettriche degli edifici scolastici deve essere preventivamente concordato con la Direzione. L'uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con la Direzione deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI; si dovrà evitare nel modo più assoluto l'approntamento di impianti elettrici calpestabili che oltre ad essere insicuri possono essere motivo di inciampo.

5. 6 Segnaletica di sicurezza

- Negli edifici scolastici è affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa. La cartellonistica di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.

5. 7 Microclima

- L'impianto di riscaldamento è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano soggetti a correnti d'aria. E' garantita un'aerazione adeguata di ogni edificio scolastico.

5. 8 Prodotti chimici

- Per tutti i prodotti chimici utilizzati negli edifici scolastici (prodotti chimici per pulizia e per effettuare attività didattiche) si posseggono le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche e redatte secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto ministro della sanità 28 gennaio 1992). Ci si attiene alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria ecc. Le schede di sicurezza sono a disposizione dell'Appaltatore su sua specifica richiesta.
- È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto prodotti chimici pericolosi (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro committente.
- E' fatto divieto di utilizzare qualsiasi prodotto chimico di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso.

5. 9 Macchine

- È fatto divieto per le persone esterne al Liceo "Andrea Maffei", di sostare in prossimità dei macchinari o intervenire sugli stessi se non previa preventiva autorizzazione da parte della Direzione.

5. 10 Vetrate

- Non tutte le vetrate degli edifici (porte, pareti vetrate, ecc.) posseggono le caratteristiche di antisfondamento previste dalla normativa in quanto è in corso una valutazione in merito alle modalità di messa a norma delle vetrate, si dovrà pertanto fare molta attenzione ad evitare ogni genere di urto contro le vetrate al fine di evitarne la rottura.

5. 11 Laboratori

- Per nessun motivo l'Appaltatore può utilizzare le apparecchiature, le sostanze, i preparati e gli impianti presenti all'interno dei laboratori, se non previa autorizzazione ed accordi con la direzione.
- I prodotti chimici sono custoditi in appositi armadi chiusi a chiave. È fatto divieto di utilizzare, manipolare, prelevare, spostare ed effettuare qualunque operazione in genere relativamente ai prodotti chimici presenti nei laboratori; ogni operazione, dovrà essere concordata con la direzione ed i responsabili dei laboratori.

5. 12 Divieto di fumare ed utilizzo di fiamme libere

- In ogni edificio scolastico è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco (scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche, attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, ecc.). Si potranno utilizzare fiamme libere per effettuare operazioni di saldatura e simili solo dopo aver richiesto il permesso al Datore di lavoro del Liceo "Andrea Maffei" specificando dove saranno utilizzate le fiamme libere e per quale motivo.
- Il divieto di fumo si estende anche nelle pertinenze esterne degli edifici scolastici.
- È fatto divieto di introdurre negli edifici materiali infiammabili senza chiedere autorizzazione al Datore di lavoro del Liceo "Andrea Maffei". Inoltre si dovrà concordare con il Datore di lavoro del Liceo "Andrea Maffei" il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo.

5. 13 Rumore

- All'interno degli edifici scolastici non si effettuano attività che comportino per i lavoratori dei livelli di esposizione personale al rumore maggiori agli 80 dBA.

5. 14 Transito di automezzi

- All'interno delle pertinenze esterne degli edifici scolastici si deve fare attenzione al rischio di investimento di persone a seguito del transito di automezzi e di manovre degli stessi.
- Sui piazzali esterni degli edifici scolastici e sulle vie di transito si raccomanda di procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d'uomo.
- È fatto divieto di parcheggiare automezzi ad ostruzione di uscite di emergenza, vie di fuga, percorsi esterni, ecc.

5. 15 Informazione e formazione

- Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione e formazione sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
- Per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore.

6. INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE

Di seguito si elencano le principali possibili interferenze che alla data di redazione del documento di unico di valutazione dei rischi da interferenze si possono prevedere valide per i luoghi di lavoro oggetto dell'appalto.

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE		Sì	NO
1.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro del Committente		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto durante l'orario di lavoro dei lavoratori del Committente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Interferenza dovuta all'esecuzione dei lavori/servizi/forniture oggetto dell'appalto durante l'orario di presenza di utenti del Committente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Interferenza dovuta alla compresenza di altri Appaltatori presso i luoghi di lavoro del Committente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Interferenza dovuta all'allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, lavorazioni, operazioni di montaggio, ecc.)	all'interno dei luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		all'esterno dei luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Interferenza dovuta all'esecuzione di interventi su impianti del Committente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Interferenza dovuta all'interruzione	della fornitura di energia elettrica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		della fornitura di acqua	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		della fornitura di gas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		della rete dati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		della rete telefonica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		dell'ascensore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Interferenza dovuta alla temporanea disattivazione di sistemi antincendio di	rivelazione automatica di incendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		allarme antincendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		idranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Interferenza dovuta alla temporanea interruzione degli impianti di	riscaldamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		raffrescamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Interferenza dovuta ad interventi su macchinari del Committente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Interferenza dovuta all'interruzione del funzionamento di macchinari del Committente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Interferenza dovuta all'utilizzo di attrezzature e di macchinari del Committente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.	Interferenza dovuta all'utilizzo di attrezzature e di macchinari dell'Appaltatore		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.	Interferenza dovuta alla chiusura, anche temporanea, di vie di uscita dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.	Interferenza dovuta all'occupazione, anche temporanea, di spazi lungo le vie di uscita dai luoghi di lavoro (corridoi, uscite di emergenza, scale)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	Sì	NO	
17.	Interferenza dovuta alla presenza, anche temporanea, di materiali a terra (prolunghe elettriche, attrezzature, ecc.) che possono determinare il rischio di inciampo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18.	Interferenza dovuta alla riduzione dell'accessibilità per persone disabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
19.	Interferenza dovuta alla effettuazione da parte dell'Appaltatore di lavoro notturno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
20.	Interferenza dovuta all'effettuazione di attività che possono essere causa di innesco di incendio (uso di fiamme libere, produzione di scintille, uso di elementi radianti, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
21.	Interferenza dovuta all'utilizzo di sostanze infiammabili o altamente infiammabili con conseguente possibilità di incendio in caso di innesco accidentale delle stesse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
22.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dell'Appaltatore di sostanze chimiche pericolose (emissioni di vapori e/o sostanze volatili pericolose) per i lavoratori o gli utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
23.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dell'Appaltatore di sostanze a rischio biologico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
24.	Interferenza dovuta ad attività di movimentazione manuale di carichi in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25.	Interferenza dovuta ad attività di movimentazione di carichi con ausilio di macchinari in luoghi di lavoro dove sono presenti lavoratori o utenti del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono il movimento/transito di mezzi nei luoghi di lavoro del Committente o nelle pertinenze esterne ai luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
27.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di rumore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
29.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di polveri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
30.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono la produzione di schegge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
31.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che prevedono l'alterazione dei parametri microclimatici ambientali (alte temperature, basse temperature, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
32.	Interferenza dovuta ad attività dell'Appaltatore che producono campi elettromagnetici pericolosi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
33.	Interferenza dovuta ad attività che possono essere causa del rischio di caduta dall'alto di persone (rimozione di protezioni contro la caduta dall'alto o accesso a luoghi privi di protezioni contro la caduta dall'alto)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
34.	Interferenza dovuta ad attività di lavorazioni o movimentazione di materiali in quota che possono essere causa del rischio di caduta dall'alto di materiali	Utilizzo di gru	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Utilizzo di montacarichi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Utilizzo di scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Utilizzo di piattaforme sviluppabili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Utilizzo di ponteggi, trabattelli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
35.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici di transito (pavimenti e scale) con il conseguente rischi di scivolamento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
36.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore dei servizi igienici del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
37.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione) del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

N.	INDIVIDUZIONE DELLE POSSIBILI INTERFERENZE	Sì	NO
38.	Interferenza dovuta all'utilizzo da parte dei lavoratori dell'Appaltatore di depositi o locali specifici messi a disposizione dal Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
39.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'Appaltatore di dispositivi di protezione individuali di proprietà del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
40.	Interferenza dovuta ad attività che prevedono la possibilità di utilizzo da parte dell'Appaltatore di dispositivi antincendio di proprietà del Committente (estintori, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
41.	Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dall'Appaltatore (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sul Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
42.	Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di emergenza create dal Committente (incendio, allagamento, crolli, ecc.) che possono ripercuotersi sull'Appaltatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
43.	Interferenza dovuta alla produzione di rifiuti da parte dell'Appaltatore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
44.	Interferenza dovuta allo stoccaggio di rifiuti da parte dell'Appaltatore in luoghi di lavoro del Committente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
45.	Altro _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INDIVIDUZIONE DI ALTRE POSSIBILI INTERFERENZE O RISCHI DOVUTI ALL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>

**INDIVIDUZIONE DI ALTRE POSSIBILI INTERFERENZE O
RISCHI DOVUTI ALL'ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE**

<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>
<hr/> <hr/> <hr/>

7. RISCHI DA INTERFERENZE E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Nello svolgimento dei lavori affidati dal Committente, l'Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della normativa vigente preoccuparsi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la sicurezza dei lavoratori dipendenti del Committente. Di seguito si analizzano le attività dei lavori oggetto dell'appalto che possono essere motivo di interferenza e conseguenti rischi da interferenza, per ogni rischio interferenziale si riportano le relative misure di prevenzione e protezione.

Per identificare i rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente vedasi anche quanto specificato nel precedente capitolo 5.

Il referente del Committente per l'Appaltatore sarà direttamente il Datore di lavoro Committente o il sig. _____

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>Esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'interno dei luoghi di lavoro del Committente</p>	<p>Il Committente si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per i lavoratori dell'Appaltatore e di eventuali altri Appaltatori presenti nei propri luoghi di lavoro. Il Committente si impegna ad informare i propri lavoratori in merito alla presenza dell'Appaltatore ed ai rischi connessi con l'attività dell'appalto. Tutti i lavoratori dipendenti del Committente hanno ricevuto un'adeguata informazione, formazione ed addestramento sull'uso delle macchine, attrezzature e sulle procedure da attuare in caso di emergenza e si atterranno in ogni circostanza ai regolamenti di utilizzo ad essi impartiti e, più in generale, a quanto stabilito dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.</p> <p>Il Datore di Lavoro Committente rimane a disposizione per ogni informazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria.</p> <p>L'Appaltatore deve sempre adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie ad evitare tutti i possibili rischi per: i lavoratori del Committente, gli utenti del Committente, i propri lavoratori, i lavoratori di eventuali altri Appaltatori presenti nei luoghi di lavoro del Committente.</p> <p>In caso di emergenza devono essere messe in atto le indicazioni riportate al precedente capitolo 5.</p>
<p>Ostruzione/Impedimento vie di fuga, uscite di emergenza, vie di transito</p>	<p>I luoghi di lavoro del Committente sono dotati di un adeguato sistema di vie di fuga ed uscite di emergenza.</p> <p>L'Appaltatore deve preventivamente prendere visione delle vie di fuga, delle uscite di emergenza, dei dispositivi antincendio (estintori, ecc.), dei presidi di emergenza dei luoghi di lavoro del Committente, comunicando a quest'ultimo eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dell'Appalto.</p> <p>Le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.</p> <p>Deve essere evitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'abbandono o deposito di materiali di fronte a porte di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc. che possano quindi interferire con situazioni di emergenza; - l'abbandono, in zone non specificatamente indicate, di materiali che possono essere motivo di inciampo per le persone, ostacolo del normale transito di persone e mezzi all'interno dei luoghi di lavoro del Committente. <p>In caso di chiusura/ostruzione temporanea di vie di fuga, uscite di emergenza, ecc. devono essere concordate con il Committente appropriate misure di prevenzione quali l'adozione di vie di fuga/uscite di emergenza alternative, la possibilità di facile e rapido sgombrò delle vie di fuga/uscite di emergenza in caso di necessità di utilizzo, l'effettuazione dei lavori in fasce orarie che non contemplano la presenza di persone all'interno dell'edificio. Porre particolare attenzione alla presenza di lavoratori o utenti ed al loro transito lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ostruzione/Impedimento/raggiungimento/utilizzo dispositivi antincendio	<p>Deve essere evitato l'abbandono o il deposito di materiali di fronte a dispositivi antincendio quali estintori, idranti, ecc. ciò potrebbe renderne difficoltoso o impossibile il loro utilizzo in caso di incendio.</p> <p>Deve essere evitato il deposito di materiali in prossimità/ad ostruzione di porte taglia fuoco autorichiusure che separano tra di loro i vari compartimenti; ciò può determinare l'impossibilità di autorichiusura delle porte con la conseguente impossibilità di creare i compartimenti previsti in caso di incendio.</p>
Utilizzo fiamme libere e/o sorgenti di innesco	<p>All'interno degli edifici è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme libere ed introdurre ogni possibile altra sorgente di innesco [scintille liberate da operazioni di lavorazione quali taglio con lame, molature, affilature, asportazioni di truciolo, ecc., schegge incandescenti o fiamme libere causate da operazioni di saldatura, cariche elettrostatiche (si deve aver cura di non indossare indumenti o calzature che favoriscano la creazione di cariche elettrostatiche), attriti provocati dal funzionamento di motori, organi di trasmissione e simili, scintille liberate dal funzionamento dei motori, archi o dispositivi incandescenti, ecc.].</p> <p>Si potranno utilizzare fiamme libere, effettuare operazioni di saldatura ed introdurre sorgenti di innesco in genere, nei luoghi di lavoro del Committente, solo dopo aver richiesto il permesso al Committente stesso, specificando dove saranno utilizzate e per quale motivo. Il Committente dovrà accordare all'Appaltatore uno specifico permesso a procedere.</p> <p>In tutti i luoghi di lavoro del Committente è fatto divieto di fumare.</p> <p>L'Appaltatore può utilizzare gli estintori presenti nei luoghi di lavoro del Committente.</p>
Microclima ed illuminazione	<p>Non ci sono luoghi di lavoro con temperature ambientali che possano essere definite pericolose per i lavoratori o non idonee in relazione alla tipologia di ambiente di lavoro e/o di attività lavorativa da svolgere.</p> <p>In caso di mancanza di corrente elettrica c'è un'illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di abbandono dei luoghi di lavoro in piena sicurezza.</p>
Mancanza di adeguata segnaletica di sicurezza e/o delimitazioni	<p>Nei luoghi di lavoro deve essere affissa la segnaletica di sicurezza di avvertimento, prescrizione, divieto e salvataggio è in grado di fornire tutte le indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi connessi con i luoghi di lavoro stessi. Qualora tale segnaletica sia carente o inadeguata è a carico del Committente assicurarne l'adeguamento.</p> <p>L'Appaltatore deve, eventualmente, porre in essere tutta la segnaletica di sicurezza necessaria alla segnalazione delle varie situazioni connesse con lo svolgimento della propria attività.</p> <p>Le zone di lavoro dell'Appaltatore, per quanto possibile ed in relazione ai rischi presentati, dovranno essere, eventualmente e se necessario, recitate/delimitate dall'Appaltatore stesso, al fine di impedire l'accesso alle persone non autorizzate. Nel caso in cui le attività oggetto dell'appalto non siano portate a termine in un'unica soluzione di tempo (pause di lavoro per consumazione dei pasti, interruzione del lavoro nel periodo notturno, ecc.), sarà a carico dell'Appaltatore abbandonare i luoghi di lavoro del committente, solo dopo aver approntato tutte le misure di sicurezza affinché nessuna persona possa essere esposta a rischi per la sicurezza e la salute nelle ore di inattività.</p> <p>Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza installate sui luoghi di lavoro.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Utilizzo di macchine/attrezzature/impianti	<p>È fatto divieto alle persone non autorizzate di utilizzare, avvicinarsi o intervenire su macchine/attrezzature/impianti di proprietà del Committente. L'utilizzo di ogni genere di macchinario/attrezzatura/impianto di proprietà del Committente da parte dei lavoratori esterni, deve essere preventivamente concordato con il Datore di Lavoro Committente stesso. La cessione in uso di macchinari/attrezzature è regolamentata dall'art. 72 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..</p> <p>È obbligatorio per l'Appaltatore garantire la fornitura ai propri lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza, assicurare la manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atte a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità. Le macchine/attrezzature devono essere utilizzate dai lavoratori con i necessari dispositivi di protezione individuali.</p> <p>L'Appaltatore deve evitare l'abbandono di macchinari o attrezzature pericolose in luoghi non custoditi ed accessibili ad altri lavoratori non autorizzati all'impiego dei macchinari e delle attrezzature.</p> <p>Le macchine/attrezzature che producono gas di scarico devono essere utilizzate in ambienti adeguatamente ventilati.</p> <p>Deve essere evitato l'utilizzo improprio di arredi di proprietà del Committente quali ad esempio salire su sedie/tavoli per effettuare lavori in altezza, arrampicarsi su scaffali, arrampicarsi su ripiani degli armadi, ecc.</p>
Rumore	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio rumore, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non rumorose.</p> <p>Nel caso le attività rumorose non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio rumore affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali dell'udito. Per quanto possibile, i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a rumore il numero minore possibile di lavoratori.</p>
Produzione di rifiuti	<p>Nel caso i cui l'Appaltatore produca rifiuti gli stessi dovranno essere smaltiti secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione dei lavori. Non potranno essere lasciati rifiuti sui luoghi di lavoro del Committente.</p> <p>Nel caso in cui si producano rifiuti infiammabili, combustibili, taglienti, appuntiti, ecc. l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutte le necessarie misure di prevenzione al fine di assicurare le condizioni di sicurezza verso terzi.</p>
Interventi su impianti	<p>Nel caso di interventi su impianti l'Appaltatore deve sempre preventivamente interpellare il Committente in merito alle caratteristiche dell'impianto e deve prendere visione della documentazione tecnica posseduta per l'impianto. Ogni intervento sugli impianti dovrà essere effettuato solamente da personale esperto ed abilitato con le necessarie competenze per prevenire ogni genere di rischio e di danno alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.</p> <p>Gli interventi sugli impianti devono essere effettuati solamente da lavoratori esperti, adeguatamente formati ed in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.</p> <p>Devono essere evitate lavorazioni o attività di intervento su impianti se non autorizzati dal Committente, in particolare mentre gli impianti sono utilizzati da altri lavoratori. Ogni intervento su impianti deve prevedere l'adozione dei necessari comportamenti e apprestamenti di prevenzione previsti per legge al fine di tutelare sia gli addetti ai lavori che i non addetti ai lavori.</p> <p>È a carico dell'Appaltatore fornire ai propri lavoratori tutti i necessari dispositivi di protezione individuali per effettuare interventi sugli impianti. <i>(continua)</i></p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
<p>Interventi su impianti</p> <p>(continua)</p>	<p>Ogni intervento che preveda l'effettuazione di demolizioni pareti/pavimenti, fori in pareti/pavimenti, scavi, ecc. deve essere fatto previa preliminare acquisizione delle necessarie informazioni presso il Committente o le eventuali Società di gestione degli impianti (Enel, Telecom, ecc.) per evitare intercettazioni di impianti con i conseguenti rischi per le persone.</p> <p>Il Committente e l'Appaltatore devono mettere in atto tutte le misure di coordinamento atte ad evitare infortuni dovuti ad un cattivo o errato utilizzo degli impianti. Ad esempio nel caso di svolgimento di operazioni di manutenzione dell'impianto elettrico deve essere affisso sui quadri elettrici e/o sui macchinari e/o sulle attrezzature, un cartello segnaletico indicante l'effettuazione delle operazioni di manutenzione, ciò al fine di evitare accidentali interventi da parte di altri lavoratori, mentre sono in corso le operazioni di manutenzione.</p> <p>È fatto divieto di aprire quadri elettrici o effettuare interventi su parti elettriche se non previa autorizzazione del Committente.</p> <p>Intervenendo sull'impianto elettrico si dovrà accertare che esso sia completamente privo di tensione di alimentazione e ciò dovrà essere fatto previa adeguate verifiche preliminari atte ad accertare che l'impianto non sia sotto tensione. Per evitare il rischio di elettrocuzione l'operatore deve attenersi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici e relative misure di sicurezza e dovrà applicare tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari alla tutela di se stesso e dei propri, eventuali, colleghi.</p> <p>L'uso di prolunghe, prese multiple o simili oltre ad essere preventivamente concordato con il Committente deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme CEI. Qualora si impieghino prolunghe elettriche, si dovrà fare in modo che le stesse non siano motivo di inciampo e dovranno essere adeguatamente segnalate.</p> <p>Ogni intervento sull'impianto di distribuzione del gas deve essere effettuato solo dopo aver interrotto l'alimentazione della rete di distribuzione del gas e solo dopo aver fatto fuoriuscire il gas contenuto all'interno delle condutture.</p> <p>È fatto divieto di effettuare interventi di saldatura su impianti del gas o simili e qualora ciò debba avvenire dovrà essere attuato nel rispetto delle procedure di sicurezza previste dalla normativa. In prossimità di impianti del gas è anche fatto divieto di effettuare ogni attività che possa essere causa di sorgenti di innesco (scintille, fiamme libere, fumare, saldare, ecc.).</p>
<p>Produzione di schegge/proiezione di corpi</p>	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di proiezione di schegge/corpi, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a tale rischio. Nel caso le attività che producono proiezione di schegge/corpi che non possano essere evitate si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio affinché gli stessi si allontanino o utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali quali occhiali di protezione, visiere di protezione, elmetto di protezione.</p> <p>Per quanto possibile i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre al rischio di proiezione di schegge/corpi il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l'adozione delle necessarie cautele per evitare danni a persone e cose.</p>
<p>Produzione di polveri</p>	<p>Devono essere evitate, per quanto possibile, le lavorazioni o attività che siano causa del rischio polvere, in particolare se possono interessare lavoratori impegnati in altre attività non esposte a polveri. Nel caso le attività con sviluppo di polvere non possano essere evitate, si devono avvertire i lavoratori che possono essere interessati dal rischio polvere affinché gli stessi utilizzino adeguati dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie (facciali filtranti per polveri con fattore di protezione almeno pari a FFP2) o si allontanino dai luoghi interessati dalla produzione della polvere.</p> <p>Per quanto possibile i lavori oggetto dell'appalto dovranno essere svolti in fasce orarie o con modalità tali da esporre a polveri il numero minore possibile di lavoratori. Sarà a carico dei Datori di lavoro l'adozione delle necessarie cautele per evitare lo sviluppo di polveri.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Uso di preparati/sostanze chimiche	<p>Il rischio chimico per chi si trova a transitare all'interno dei luoghi di lavoro del Committente è irrilevante sia per la salute che per la sicurezza.</p> <p>È fatto divieto di introdurre all'interno dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto preparati/sostanze chimiche pericolose (irritanti, nocivi, infiammabili, tossici, ecc.) che possano essere motivo di rischio per i lavoratori; l'eventuale uso di tali prodotti dovrà essere preventivamente concordato con il Committente, come pure il luogo del loro stoccaggio ed il luogo del loro utilizzo. È fatto divieto di utilizzare qualsiasi preparato/sostanza chimica di proprietà del Committente se non previa preventiva autorizzazione da parte dello stesso. Deve essere evitato l'utilizzo improprio di preparati/sostanze chimiche tali da essere motivo di rischio per la sicurezza/salute dei lavoratori (abbandono di contenitori di preparati/sostanze chimiche in zone non autorizzate, miscelazione di preparati/sostanze chimiche non compatibili fra di loro, sostituzione dei contenitori dei preparati/sostanze chimiche con contenitori non adeguatamente etichettati, ecc.). Per tutti i preparati/sostanze chimiche, eventualmente, utilizzate dall'Appaltatore si devono possedere le schede di sicurezza (predisposte ai sensi dei Decreti Legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 14 marzo 2003, n. 65 e ss.mm.) e l'Appaltatore si deve attenere alle indicazioni stabilite su tali schede di sicurezza sia per quanto riguarda lo stoccaggio che per quanto riguarda l'uso, la manipolazione, la sorveglianza sanitaria, l'impiego dei necessari dispositivi di protezione individuali, ecc. Le schede di sicurezza devono essere a disposizione su specifica richiesta degli interessati. Qualora non si possa evitare l'impiego di preparati/sostanze chimiche che possano essere dannose per la salute dei lavoratori (ad esempio preparati/sostanze chimiche aerodispersi), sarà a carico di ciascun Datore di lavoro la fornitura ai propri lavoratori dei necessari dispositivi di protezione individuali (maschere di protezione delle vie respiratorie, guanti di protezione, occhiali di protezione, indumenti di protezione del corpo, ecc.). Sarà a carico dell'Appaltatore l'adozione delle necessarie cautele per evitare che la propagazione dei prodotti dannosi non vada ad interferire su persone non adeguatamente protette.</p>
Caduta materiali dall'alto	<p>Devono essere evitate le lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall'alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività. Qualora si presente il suddetto rischio, devono essere delimitate le zone interessate dalla possibile caduta di materiali dall'alto in maniera tale che non possano essere raggiunte da persone. Tutti i lavoratori interessati dal rischio di caduta materiali dall'alto dovranno indossare adeguato elmetto di protezione del capo. Per quanto possibile le lavorazioni con rischio di caduta materiali dall'alto dovranno essere svolte in fasce orarie che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del numero minore possibile di lavoratori.</p>
Scivolamento/Inciampo	<p>Deve essere evitato lo spargimenti di liquidi a pavimento che possano causare il rischio di scivolamento.</p> <p>Deve essere evitato il transito a piedi su pavimenti accidentalmente bagnati al fine di evitare il rischio di scivolamento: la presenza di pavimenti bagnati deve essere segnalata con specifico cartello segnaletico. In caso di pioggia o agenti atmosferici avversi si dovrà avere maggior attenzione nel percorrere i pavimenti temporaneamente bagnati causa lo sporco accidentalmente introdotto dalle persone entrando/uscendo dall'edificio. In caso di pavimenti scivolosi i lavoratori dovranno indossare scarpe con suola antiscivolo.</p> <p>È fatto divieto di lasciare sui pavimenti materiali, attrezzature, macchinari, prolunghie elettriche, ecc. che possano divenire motivo di inciampo. Qualora sui pavimenti non possa essere evitato il rischio di inciampo ciò dovrà essere adeguatamente segnalato o in alternativa le aree con possibile rischio di inciampo dovranno essere adeguatamente recintate. In caso di apertura di botole, cavedi, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o garantire la continua presenza di persone a presidio.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Movimentazione e sollevamento di carichi	<p>In caso di utilizzo di apparecchi di sollevamento da parte dell'Appaltatore, deve essere concordata la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata/presidiata affinché al di sotto dei carichi sospesi o in loro prossimità non transiti nessuna persona.</p> <p>Le attività di carico/scarico di automezzi dell'Appaltatore devono avvenire in luoghi concordati con il Committente.</p> <p>Nell'utilizzare l'ascensore fare attenzione a non superare la portata massima ammessa che è indicata su apposita targhetta internamente all'ascensore/montacarichi stesso.</p> <p>In presenza di altri lavoratori o di utenti del Committente fare attenzione al rischio di investimento degli stessi con i carichi trasportati, al rischi di urto, ribaltamento dei carichi ed a quant'altro possa essere motivo di danno.</p> <p>Devono essere evitate lavorazioni o attività che siano causa del rischio di caduta materiali dall'alto nelle zone sottostanti dove si possano venire a trovare lavoratori impegnati in altre attività.</p> <p>In relazione alle caratteristiche di peso, ingombro e modalità di trasporto dei carichi ed in relazione ai possibili rischi connessi con il loro trasporto, l'Appaltatore dovrà concordare con il Committente i più opportuni percorsi e le più opportune fasce orarie di effettuazione delle movimentazioni per ridurre o eliminare i possibili rischi da interferenza.</p> <p>Devono essere evitate le errate manovre/modalità di utilizzo di attrezzature o macchinari di trasporto tali da farli divenire motivo di pericolo (rischio di investimento, rischio di ribaltamento del carico trasportato, ecc.) per pedoni in transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona di movimentazione dei carichi. Devono essere evitate le movimentazioni di carichi in zone anguste, già occupate da altri lavoratori impegnati in altre mansioni.</p> <p>L'introduzione, anche temporanea, di carichi sui solai deve essere preventivamente concordata con il Committente che comunicherà all'Appaltatore il limite di carico consentito.</p> <p>È a carico dell'Appaltatore la messa in atto ed il rispetto di quanto previsto dal Titolo VI del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. in merito alla tutela della salute dei propri lavoratori relativamente ai rischi connessi con la movimentazione manuale dei carichi.</p>
Interruzione di forniture	<p>L'Appaltatore deve avvisare il Committente in caso di interruzione di forniture quali: energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati, ecc.</p> <p>I lavori dovranno essere organizzati al fine di ridurre al minimo il disagio dovuto all'interruzione di forniture e con tutte le adeguate misure di sicurezza affinché l'interruzione e/o il ripristino delle forniture non introduca dei rischi per la sicurezza e la salute delle persone. Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all'accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.</p> <p>In caso di interruzione dell'impianto di riscaldamento o di raffrescamento, l'Appaltatore ed il Committente devono preventivamente prendere accordi sulle misure di prevenzione da mettere in atto per evitare i rischi connessi con basse/alte temperature per i lavoratori.</p>
Occupazione di spazi	<p>Devono essere occupati solo gli spazi messi a disposizione dal Committente. Deve essere evitata l'errata gestione degli spazi al fine di evitare interferenze con l'organizzazione, la gestione e la logistica degli spazi prevista dal Committente.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Transito di automezzi	<p>All'interno dei luoghi di lavoro e nelle pertinenze esterne degli edifici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si deve porre particolare attenzione al transito e/o alle manovre degli automezzi ed al rischio di essere investiti dagli stessi, al rischio di eventuale ribaltamento del carico trasportato e mantenersi lontani dalla zona di loro manovra; - si raccomanda di procedere con autoveicoli ed automezzi a passo d'uomo. <p>Devono essere evitati i comportamenti di guida di automezzi o l'uso improprio di automezzi che possano essere causa di incidente con altri automezzi o causa di investimento di persone che possono venirsi a trovare negli spazi esterni di pertinenza della sede del Committente (eccessiva velocità, mancate precedenza, guida sotto l'azione di alcool, psicofarmaci, stupefacenti, ecc.).</p> <p>Devono essere evitate le attività di mantenimento in moto dei motori degli automezzi con conseguente produzione dei gas di scarico, in particolare laddove ci sia la presenza di persone che possano essere esposte al rischio connesso con il respirare i gas di scarico dei motori.</p> <p>È fatto divieto di parcheggiare automezzi esternamente ad uscite di emergenza o lungo vie di transito esterne laddove può essere ostacolata la circolazione.</p> <p>Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, si deve porre la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, né tanto meno sostare nel raggio d'azione della macchina operatrice. Qualora l'operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi dispositivi di protezione individuali. La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.</p> <p>L'eventuale impiego di qualsiasi autoveicolo/automezzo all'interno dei luoghi di lavoro o di pertinenza del Committente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente stesso. Il personale addetto alla conduzione e alla manovra di autoveicoli/automezzi deve essere munito di regolare patente di guida e della necessaria formazione. Nelle pertinenze esterne dei luoghi di lavoro ed all'interno dei luoghi di lavoro stessi, la circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e, in particolare, di quelle richiamate con apposita segnaletica. La velocità deve essere comunque moderata, procedendo con la massima cautela.</p>
Riduzione dell'accessibilità per utenti disabili	<p>Qualora i lavori comportino la riduzione dell'accessibilità per utenti disabili, dovranno essere prese adeguate misure atte a garantire sia l'accesso che l'uscita delle persone disabili dalla sede del Committente. In particolare dovranno essere previste misure di sicurezza atte a garantire il rapido abbandono della sede del Committente in condizioni di emergenza.</p>
Utilizzo di bombole contenenti gas	<p>Nel caso in cui l'Appaltatore utilizzi bombole contenenti gas, le stesse dovranno essere utilizzate solo previa accordi con il Committente, con il quale sarà stabilito il luogo di posizionamento delle bombole e saranno eventualmente stabiliti gli orari per l'effettuazione dei lavori (orari di minor presenza di persone all'interno della sede del Committente).</p> <p>Devono essere evitati urti e possibili ribaltamenti delle bombole.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Caduta dall'alto	<p>Le lavorazioni o attività svolte in altezza devono prevedere l'impiego di adeguate opere provvisorie quali ad esempio trabattelli, piattaforme aeree, ponteggi o l'impiego di scale semplici portatili conformi alla norma EN 131, scale doppie con apertura a compasso conformi alla norma EN 131, ecc.</p> <p>Il montaggio di ponteggi o di trabattelli deve avvenire solo dopo aver redatto il Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (PiMUS) previsto dall'art. 134 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..</p> <p>Il montaggio e la messa in opera di opere provvisorie deve essere effettuato da lavoratori adeguatamente formati così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di utilizzo di trabattelli, ponteggi, piattaforme aeree, scale, ecc., deve essere concordata con il Committente la zona di loro posizionamento che dovrà essere adeguatamente recintata e comunque sorvegliata affinché nessuna persona possa essere coinvolta da eventi negativi causati dalle attività lavorative svolte su tali attrezzature/macchinari.</p> <p>Deve essere evitata la rimozione di parapetti, botole di tombini, grate di protezione, piani di calpestio, ecc. con il conseguente rischio di caduta dall'alto per le persone. Se dovesse essere attuata la suddetta rimozione, gli addetti ai lavori dovranno utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali contro il rischio di caduta dall'alto da fissarsi a punti di ancoraggio in grado di sostenere la trazione di strappo derivante dall'eventuale caduta dell'operatore.</p> <p>Nel caso di salita sul tetto della sede del Committente, lo stesso deve informare l'Appaltatore delle caratteristiche di portata del tetto; sarà a carico dell'Appaltatore adottare le necessarie misure per la messa in sicurezza dei propri lavoratori. Il tetto della sede del Committente non è dotato di sistemi di ancoraggio già preinstallati e/o certificati.</p>

INTERFERENZE E RISCHI DI NATURA INTERFERENZIALE	MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Alunni con handicap motori	<p>Potrebbero verificarsi situazioni quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischio di urti o spintonamenti degli alunni contro gli operatori: sarà cura del Committente e degli operatori dell'Appaltatore pianificare l'attività didattica ed i momenti ricreativi al fine di eliminare i suddetti rischi ponendo attenzione agli aspetti comportamentali degli alunni; - rischi connessi con comportamenti violenti da parte degli alunni assistiti che possono essere causa di danno per gli operatori: in tal caso sarà fornita la massima collaborazione anche da parte del Committente e da parte dei propri lavoratori dipendenti e la situazione di rischio sarà segnalata alle famiglie degli alunni assistiti.

Vedasi poi le note informative inerenti i possibili rischi presenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente riportate nel capitolo precedente, al fine di evitare ogni possibile altro rischio di natura interferenziale.

Per ogni informazione/formazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro eventualmente necessaria, l'Appaltatore deve fare riferimento al Datore di lavoro o ad un responsabile del Committente.

I datori di lavoro sono obbligati a fornire ai propri lavoratori tutte le necessarie informazioni e una adeguata formazione per evitare i rischi da interferenza a mettere in atto le necessarie misure di prevenzione e protezione.

I lavoratori dell'Appaltatore e del Committente dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono le attività di appalto ed attenersi alle indicazioni loro fornite.

8. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO

Per **costi relativi alla sicurezza del lavoro** si intendono:

- **costi dovuti a rischi di natura interferenziale**: i costi sostenuti dall'Appaltatore per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per prevenire i **rischi di natura esclusivamente interferenziale**; tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- **costi della sicurezza**: i costi sostenuti dall'Appaltatore per mettere in atto **le misure di sicurezza relative l'esercizio dell'attività svolta in generale** dall'Appaltatore per effettuare il lavoro affidato. Tali costi sono conseguenti all'adozione di tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell'attività svolta dall'Appaltatore stesso. Tali costi non sono soggetti a ribasso a base d'asta e devono essere evidenziati dall'Appaltatore. È a carico del Committente verificare la congruità di tali costi evidenziati dall'Appaltatore rispetto all'entità e caratteristiche dell'appalto. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si ricordano le voci che concorrono alla formazione dei suddetti costi della sicurezza:
 - adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro ;
 - sorveglianza e controllo dei lavoratori e dell'attività lavorativa da essi svolta, atti a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - redazione del documento di valutazione dei rischi, in conformità all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., con l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione e del relativo programma di attuazione (per aziende con più di 10 dipendenti);
 - redazione dell'autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi, in conformità all'art. 29 comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (per aziende con meno di 10 dipendenti non rientranti nei disposti dell'art. 31, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.);
 - redazione della valutazione del rischio di incendio, in conformità ai disposti del DM 10 marzo 1998;
 - redazione della valutazione del rischio chimico, in conformità ai disposti dell'art. 223 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
 - fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuali ai lavoratori atti a garantire la protezione dei lavoratori contro i rischi della propria attività; formazione/informazione dei lavoratori in merito all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
 - effettuazione, da parte del medico competente dell'Appaltatore, della eventuale sorveglianza sanitaria dei lavoratori, eventualmente, esposti a eventuali rischi per la salute;
 - effettuazione della riunione di prevenzione e protezione dai rischi prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. (obbligatoria per aziende con più di 15 lavoratori dipendenti);
 - formazione degli addetti alla prevenzione incendi (DM 10 marzo 1998) ed al primo soccorso (DM 388/2003) ed aggiornamento periodico degli stessi;
 - fornitura ai lavoratori dei necessari presidi sanitari posizionati in luogo noto ai lavoratori; mantenimento in efficienza dei suddetti presidi sanitari;
 - fornitura ai lavoratori di macchinari/attrezzature, con caratteristiche rispondenti alle vigenti normative di sicurezza;
 - manutenzione periodica dei macchinari/attrezzature atti a garantirne l'efficienza, la sicurezza e la funzionalità;
 - ecc., ecc.

Appalto con importo stabilito a priori:

Importo dell'Appalto	€ _____ + 22% IVA	
Costi relativi ai rischi di natura interferenziale , compresi nell'importo dell'appalto e non soggetti a ribasso	Costo per attività di coordinamento tra il datore di lavoro Committente (o un suo rappresentante) ed il datore di lavoro Appaltatore (o un suo rappresentante) con svolgimento delle necessarie riunioni di coordinamento.	€ _____ + 22% IVA
	Costo per fornitura da parte dell'Appaltatore dei dispositivi di protezione individuali dovuti a rischi di natura interferenziale e non a rischi propri della sua attività	€ _____ + 22% IVA: _____
	Costo del posizionamento da parte dell'Appaltatore di recinzioni/delimitazioni/segnaletica di sicurezza presso i luoghi di lavoro del Committente per indicare eventuali situazioni di rischio di natura interferenziale	€ _____ + 22% IVA: _____
	Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale _____	€ _____ + 22% IVA: _____
	Altri costi dovuti a rischi di natura interferenziale _____	€ _____ + 22% IVA: _____
Costi della sicurezza , compresi nell'importo dell'appalto e propri dell'attività dell'appaltatore (da evidenziarsi a carico dell'Appaltatore)	€ 300,00 + 22% IVA: _____	

Qualora nel corso di esecuzione dei lavori, si presentassero particolari problematiche richiedenti specifici oneri per la sicurezza del lavoro, al momento non prevedibili, il Committente rimane a disposizione dell'Appaltatore per effettuare ogni ulteriore valutazione dei costi.

9. LAVORATORI DELL'APPALTATORE**DATI IDENTIFICATIVI DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE
IMPIEGATI PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DEL COMMITTENTE**

PAG. 1 DI 1

1. Dati identificativi del lavoratore:

- * Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
- * Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
- * Idoneità sanitaria: Idoneo Idoneo con limitazione Non necessaria

2. Dati identificativi del lavoratore:

- * Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
- * Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
- * Idoneità sanitaria: Idoneo Idoneo con limitazione Non necessaria

3. Dati identificativi del lavoratore:

- * Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
- * Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
- * Idoneità sanitaria: Idoneo Idoneo con limitazione Non necessaria

4. Dati identificativi del lavoratore:

- * Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
- * Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
- * Idoneità sanitaria: Idoneo Idoneo con limitazione Non necessaria

5. Dati identificativi del lavoratore:

- * Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
- * Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
- * Idoneità sanitaria: Idoneo Idoneo con limitazione Non necessaria

6. Preposto/Responsabile a cui fare riferimento per segnalare ogni disservizio:

- * Nome e cognome: _____ Data di nascita: _____
- * Numero matricola aziendale: _____ Qualifica: _____
- * Idoneità sanitaria: Idoneo Idoneo con limitazione Non necessaria
- * Tel. _____

Pagina da restituire via fax al Committente, adeguatamente compilata

10. AUTOCERTIFICAZIONE IDONEITÀ TECNICO - PROFESSIONALE DELL'APPALTATORE**1. Dati identificativi**

- * Ragione sociale: _____
- * Indirizzo: _____
- * Telefono: _____ Fax: _____ E-Mail: _____
- * Codice fiscale: _____ Partita IVA _____

2. Autocertificazione di idoneità tecnico – professionale e di regolarità contributiva:

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dell'azienda _____ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevata successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

- di essere regolarmente iscritto alla CCIAA di _____ alla posizione _____
 - di essere idoneo sotto il profilo tecnico - professionale, anche in relazione alle dimensioni della propria azienda, ai macchinari ed attrezzature eventualmente impiegati, alla competenza richiesta, a svolgere l'incarico affidato dal committente e cioè _____:
 - che l'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, è pari a: impiegati nr. _____, operai nr. _____, impiegati tecnici nr. _____, altro nr. _____
 - di avere redatto il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. o l'autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
 - di utilizzare macchine e/o attrezzature e/o opere provvisorie conformi alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
 - di aver fornito ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuali, adeguati ai rischi delle mansioni svolte;
 - di aver nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione in possesso della formazione richiesta dall'art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
 - di aver nominato e formato gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza;
 - di aver nominato il medico competente (quando necessario);
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il sig./a _____
 - di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.;
 - di essere iscritto all'INAIL, posizione n. _____
 - di essere iscritto all'INPS, posizione n. _____
 - di essere iscritto alla Cassa Edile, posizione n. _____
 - di applicare ai propri lavoratori il contratto collettivo _____
 - di essere in regola con i versamenti contributivi dovuti agli istituti previdenziali previsti per legge;
 - di riconoscere a favore dei propri lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
 - di essere in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
 - di aver informato/formato propri lavoratori dipendenti in merito ai rischi esistenti all'interno dei luoghi di lavoro del Committente.
- La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm..
- Si allega copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - Si allega Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
 - Si allega copia Carta di Identità del dichiarante

In relazione alle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 l'Appaltatore autorizza il Committente, per quanto possa occorrere, al trattamento dei dati che lo riguardano dallo stesso forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito del presente rapporto.

Firma del datore di lavoro/legale rappresentante _____	Data: _____	Timbro
<i>Autocertificazione da restituire via fax al Committente adeguatamente compilata e con gli allegati citati</i>		

11. DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE

Accettando l'incarico commissionato dallo scrivente Committente, l'Appaltatore consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione rilevata successivamente non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),

DICHIARA

- di essere al corrente dei rischi presenti nei luoghi di lavoro del Committente e delle relative misure di sicurezza adottate dallo stesso;
- di aver preso buona nota di ogni soggezione con le eventuali altre lavorazioni del Committente e di altre eventuali Ditte/Lavoratori Autonomi che possono essere presenti in zone interessate dai lavori che devono essere effettuati;
- di impegnarsi, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad osservare ed a far osservare scrupolosamente ai propri lavoratori, per tutta la durata del lavoro, tutte le norme di prevenzione infortuni ed a predisporre ogni cautela od apprestamento anche se non espressamente scritti, diretti ad evitare sinistri di qualsiasi genere atti ad evitare qualsiasi infortunio o fatto dannoso.
- di non utilizzare, per lo svolgimento della propria attività, macchinari, attrezzature, impianti di proprietà del Committente, se non tramite preventiva autorizzazione scritta da parte dello stesso;
- di non introdurre all'interno dei luoghi di lavoro del Committente rischi che possano interessare coloro che si trovano all'interno dell'edificio, nelle sue pertinenze o in vicinanza dell'edificio stesso;
- di assumersi ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale;
- di rispettare ogni genere di prescrizione stabilita dal Committente per garantirne la sua sicurezza e quella dei lavoratori dell'Appaltatore;
- di ricevere in uso i locali messi a disposizione dal Committente impegnandosi a non depositarvi all'interno materiali infiammabili o combustibili se non in quantità strettamente necessaria per lo svolgimento dei lavori affidati dal Committente e comunque sempre previa autorizzazione del Committente stesso;

PRENDE ATTO

che il Datore di Lavoro Committente declina ogni responsabilità circa gli incidenti che possano derivare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ai singoli lavoratori autonomi, ai concessionari in uso le strutture, gli impianti, le attrezzature e gli impianti, da azioni o comportamenti non conformi alle norme di legge o collegati ai rischi specifici delle loro attività.

Data _____

Per presa visione, accettazione e dichiarazione
L'Appaltatore

Il Committente
Il Datore di Lavoro

12. VIDIMAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze è stato elaborato da:

Il Datore di lavoro Committente:

Firma _____

Ha preso visione ed accetta il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:

Il Datore di lavoro Appaltatore:

Data _____ Firma _____

13. VERBALE DI COORDINAMENTO

Data _____

Lavoratori dipendenti dell'Appaltatore presenti nei luoghi di lavoro del Committente:

Cognome	Nome	Qualifica addetto

Osservazioni sullo stato dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto, sull'organizzazione logistica degli stessi, sullo stato di quanto messo a disposizione dal Committente (luoghi, locali, impianti, macchine, attrezzature, servizi igienici, ecc.):

Richieste, osservazioni ed impegni reciproci:

Presenza di eventuali altri Appaltatori ed eventuali altri rischi da interferenza non indicati nel capitolo 6:

Firme:

Il Datore di Lavoro Committente: _____

Il Datore di Lavoro Appaltatore _____

Eventualmente:

In rappresentanza del Datore di Lavoro del Committente: _____

In rappresentanza del Datore di Lavoro dell'Appaltatore: _____

